

## ATTO COSTITUTIVO

della "**INTERSOS LAB SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA  
IMPRESA SOCIALE**"

o anche in forma abbreviata "**INTERSOS LAB S.R.L. IMPRESA  
SOCIALE**"

## REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno (2021), il giorno ventinove del mese di marzo, in Roma (RM) nel mio studio in Piazza Vescovio n. 3.

Innanzitutto a me dott.ssa Chiara MANZO, Notaio in Roma, iscritta nel Ruolo del Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

sono presenti

- **MOSCHOKHORITIS Konstantinos**, nato a Patra Achaias (Grecia) il 22 luglio 1963, residente a Roma (RM) in Piazza Buenos Aires n. 20, codice fiscale dichiarato: MSC KST 63L22 Z115U, cittadino greco;

- **MOMIGLIANO Marco Alessandro**, nato a Roma (RM) il primo luglio 1956, residente a Roma (RM) in Piazza Euclide n. 31, codice fiscale dichiarato: MMG MCL 56L01 H501M, cittadino italiano;

- **FERMI Cesare**, nato a Piacenza (PC) il 12 agosto 1974, residente a Roma (RM) in Via Pietro Blaserna n. 40, codice fiscale dichiarato: FRM CSR 74M12 G535D, cittadino italiano.

**Intervengono, altresì, al presente atto per rendere le dichiarazioni di cui all'articolo 8) del presente atto, i signori:**

- **PANDISCIA Diego**, nato a Tivoli (RM) il 9 settembre 1978, residente a Tivoli (RM) in Via Lago di Annone n. 15, codice fiscale dichiarato: PND DGI 78P09 L182S, cittadino italiano;

- **RUPERTO Mauro**, nato a Vibo Valentia (VV) il 24 novembre 1966, domiciliato a Roma (RM) in Via Gregorio VII n. 396, codice fiscale dichiarato: RPR MRA 66S24 F537D, cittadino italiano.

Detti componenti, della cui identità personale io Notaio sono certa, con il presente atto convengono e stipulano quanto segue.

ARTICOLO 1) E' costituita tra i signori MOSCHOKHORITIS Konstantinos, MOMIGLIANO Marco Alessandro e FERMI Cesare una società a responsabilità limitata sotto la denominazione: "**INTERSOS LAB SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA IMPRESA SOCIALE**" o anche in forma abbreviata "**INTERSOS LAB S.R.L. IMPRESA SOCIALE**".

ARTICOLO 2) La società è regolata dalle norme contenute in questo atto, e da quelle stabilite nello statuto sociale, composto di 41 (quarantuno) articoli, che qui appresso si trascrive.

ARTICOLO 3) La Società, che non ha scopo di lucro, svolge le seguenti attività di interesse generale previste dall'Art. 2

del D.Lgs. 112/17 in ambito nazionale e internazionale e precisamente:

D) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.

La società ha quindi per oggetto, in particolare quanto previsto nell'articolo 4 (quattro) dello statuto sociale.

ARTICOLO 4) La società ha sede in Roma (RM), attualmente in Via della Stazione di Ottavia n. 129.

ARTICOLO 5) La società ha durata fino al trentuno dicembre duemilacinquanta (31/12/2050) e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione dell'assemblea dei soci.

ARTICOLO 6) **Il capitale sociale è fissato in euro 10.000 (diecimila)**, diviso in quote, che viene così sottoscritto:

- MOSCHOCHORITIS Konstantinos sottoscrive una quota di euro 3.334 (tremilatrecentotrentaquattro), pari al 33,34% (trentatré virgola trentaquattro per cento) del capitale sociale;

- MOMIGLIANO Marco Alessandro sottoscrive una quota di euro 3.333 (tremilatrecentotrentatré), pari al 33,33% (trentatré virgola trentatré per cento) del capitale sociale;

- FERMI Cesare sottoscrive una quota di euro 3.333 (tremilatrecentotrentatré), pari al 33,33% (trentatré virgola trentatré per cento) del capitale sociale.

ARTICOLO 7) Gli esercizi sociali si chiudono il trentuno dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiuderà il trentuno dicembre duemilaventuno (31/12/2021).

ARTICOLO 8) La società viene attualmente amministrata da un amministratore unico che dura in carica a tempo indeterminato fino a dimissioni o revoca.

**Amministratore unico** viene nominato il signor **PANDISCIA Diego**, come sopra generalizzato, che accetta, al quale vengono conferiti tutti i poteri di legge e di statuto.

Il nominato Amministratore Unico dichiara non sussistere a proprio carico alcuna causa di ineleggibilità o decadenza prevista dalla legge.

Viene altresì nominato **Sindaco il signor RUPERTO Mauro**, come sopra generalizzato, che accetta, al quale vengono conferiti tutti i poteri di legge e di statuto e che dichiara non sussistere a proprio carico alcuna causa di ineleggibilità o decadenza prevista dalla legge, iscritto nel registro dei revisori contabili, il quale resta in carica per i primi tre esercizi.

Il compenso del Sindaco viene determinato in conformità alle vigenti tariffe dei dottori commercialisti.

Il controllo contabile della società viene affidato allo stesso Sindaco.

I predetti comparenti dichiarano di aver già versato in data

odierna all'organo amministrativo il 25% (venticinque per cento) delle somme come sopra rispettivamente sottoscritte, e precisamente:

- quanto a MOSCHOCHORITIS Konstantinos euro 833,50 (ottocentotrentatré virgola cinquanta) mediante denaro contante;

- quanto a MOMIGLIANO Marco Alessandro euro 833,25 (ottocentotrentatré virgola venticinque) mediante denaro contante;

- quanto a FERMI Cesare euro 833,25 (ottocentotrentatré virgola venticinque) mediante denaro contante,

e danno atto che il restante 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale verrà conferito mediante versamento nelle casse sociali a richiesta dell'Organo amministrativo. A tal proposito i componenti danno mandato all'organo amministrativo per compiere le conseguenti comunicazioni al competente Ufficio del Registro delle Imprese.

ARTICOLO 9) I componenti dichiarano che le spese di costituzione della società sono a carico della società stessa e determinano il relativo importo globale approssimativo in euro 1.700 (millesettecento).

La società è regolata altresì dalle seguenti norme costituenti lo

#### **STATUTO**

##### **DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO**

###### **Art. 1 - Denominazione**

E' costituita ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017 numero 112, una Società a Responsabilità Limitata Impresa Sociale denominata: **"INTERSOS LAB SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA IMPRESA SOCIALE"** o anche in forma abbreviata **"INTERSOS LAB S.R.L. IMPRESA SOCIALE"**.

All'Impresa Sociale si applicano, oltre le regole contenute nell'atto costitutivo e nel presente Statuto, le disposizioni del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112 e successive modifiche ed integrazioni, del Codice Civile, del Codice del Terzo Settore per le norme compatibili con il D.Lgs. 112/2017 e delle leggi speciali in tema di società a responsabilità limitata.

###### **Art. 2 - Sede**

La società ha sede in Roma (RM).

Con delibera dell'organo di amministrazione potranno essere istituite sedi secondarie, filiali, succursali ed agenzie sia in Italia che all'estero.

###### **Art. 3 - Durata**

La durata della società è stabilita sino al trentuno dicembre duemilacinquanta (31/12/2050) salvo proroga o anticipato scioglimento.

###### **Art. 4 - Oggetto**

La Società, che non ha scopo di lucro, svolge le seguenti attività di interesse generale previste dall'Art. 2 del

D.Lgs. 112/17 in ambito nazionale e internazionale e precisamente:

D) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.

La Società, in particolare, ha per oggetto le seguenti attività:

- fornire formazione frontale ed e-learning, nonché aggiornamento professionale e quindi adeguata preparazione, secondo le competenze professionali necessarie alle imprese, sia a persone già inserite nel mondo del lavoro o, comunque presenti nello stesso, sia a persone in cerca di occupazione o che intendono sviluppare le proprie competenze;
- svolgere attività di supporto all'inserimento e avviamento imprenditoriale anche in relazione all'inserimento lavorativo dei disabili e dei gruppi di lavoratori svantaggiati;
- promuovere, gestire e realizzare moduli formativi e programmi su incarico dei Fondi Paritetici Interprofessionali per la formazione continua e gestire le relative pratiche di finanziamento;
- consulenza in ambito di formazione e di servizi alle imprese, nonché di tutti i soggetti pubblici e privati per l'avvio e la gestione di progetti di sviluppo sociale, economico e territoriale, anche attraverso l'utilizzo di finanziamenti pubblici;
- svolgere attività di consulenza di direzione finalizzata alla risoluzione di una specifica esigenza dell'organizzazione committente, attraverso l'individuazione di candidature idonee a ricoprire una o più posizioni lavorative in seno all'organizzazione medesima, su specifico incarico della stessa;
- svolgere attività effettuata su specifico ed esclusivo incarico dell'organizzazione committente, anche in base ad accordi sindacali, finalizzata alla ricollocazione nel mercato del lavoro di prestatori di lavoro, singolarmente o collettivamente considerati, attraverso la preparazione, la formazione finalizzata all'inserimento lavorativo, l'accompagnamento della persona e l'affiancamento della stessa nell'inserimento nella nuova attività;
- promuovere, gestire e realizzare programmi dell'Unione Europea e programmi internazionali in genere e gestire le relative pratiche di finanziamento;

La società potrà, inoltre, svolgere le seguenti attività:

- produzione di contenuti multimediali, video, audio;
- consulenza ICT;
- realizzazione e gestione di siti internet, vendita di spazi, servizi e accesso, produzione dei software correlati;
- istituzione di laboratori di assistenza e riparazione,

controllo e montaggio di apparecchiature proprie e di terzi;

- sfruttamento di marchi, brevetti, ideazione grafica per la pubblicità a mezzo stampa, radio, televisione, internet, reti telematiche e telefoniche;
- organizzazione di mostre, fiere, congressi, convegni, seminari, master, meeting, eventi artistici e culturali, e la loro gestione commerciale e pubblicitaria;
- promozione e organizzazione di attività culturali, artistiche, commerciali, pubblicitarie e promozionali connesse;
- acquisto e vendita di spazi pubblicitari e promozionali;
- ricerca, formazione, insegnamento, consulenza, direzione scientifica nel campo dell'editoria, dell'arte, della logistica, della gestione di impresa, della scienza e della cultura;
- ideazione e realizzazione di prodotti editoriali attraverso qualunque mezzo e con qualunque supporto anche elettronico, con esplicita esclusione della pubblicazione di giornali quotidiani.

La società, impresa sociale senza scopo di lucro, ai fini del raggiungimento dello scopo sociale potrà assumere partecipazioni in altre società o enti aventi scopo analogo od affine e concedere interessenze e partecipazioni con espressa esclusione ai fini di collocamento sul mercato; compiere in genere qualsiasi attività, mediante acquisto o vendita, di natura mobiliare, immobiliare, industriale, commerciale e finanziaria attiva e passiva comunque connessa, attinente od affine allo scopo sociale, contrarre mutui passivi, potrà chiedere scoperti bancari ed operare con i medesimi; prestare garanzie, rilasciare fidejussioni e concedere ipoteche sui beni sociali, anche senza alcun corrispettivo in quanto tali obbligazioni siano inerenti a finalità connesse allo scopo sociale, il tutto in misura non prevalente rispetto all'attività sociale e mai nei confronti del pubblico.

#### **Art. 5 - Domicilio dei soci e degli amministratori**

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dal registro delle imprese.

#### **CAPITALE - FINANZIAMENTI**

#### **Art. 6 - Capitale sociale**

Il capitale sociale è di euro 10.000 (diecimila).

Il capitale sociale potrà essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura, di crediti, nonché di ogni altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica.

In caso di aumento del capitale sociale, salvo il caso di cui all'art. 2482 ter, ai soci contrari spetta il diritto di recesso.

#### **Art. 7 - Finanziamento soci**

La Società può acquisire dai soci versamenti e finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti.

Resta peraltro inteso che la concessione di tali modalità di finanziamento da parte dei soci è libera.

I finanziamenti si considerano sempre improduttivi di interessi, a meno che il titolo non ne preveda espressamente l'obbligo di corresponsione ed il relativo tasso, nell'osservanza dei limiti previsti dall'art. 3 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112.

#### **DIRITTO DEI SOCI - PARTECIPAZIONI - DIRITTO DI RECESSO - LIQUIDAZIONE QUOTE**

##### **Art. 8 - Diritti dei soci**

I diritti sociali spettano ai soci in proporzione alla partecipazione posseduta.

E' vietato qualunque tipo di discriminazione nella disciplina del rapporto sociale, salvo i diversi diritti e facoltà che possano discendere dalla forma giuridica di società a responsabilità limitata della Società, in conformità a quanto previsto dall'articolo 8 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112.

##### **Art. 9 - Trasferimento delle quote**

Le partecipazioni sono trasferibili per atto tra vivi o mortis causa nel rispetto del principio di non discriminazione di cui all'articolo 8 del D.Lgs 112/17.

Nel caso di trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi spetta agli altri soci il diritto di prelazione, da esercitarsi in proporzione alla quota da ciascun socio posseduta. Il trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi sarà perciò subordinato all'esperimento della seguente procedura.

Il socio che intenda cedere per atto tra vivi, in tutto od in parte, la propria partecipazione deve comunicare la propria decisione a tutti gli altri soci ed all'organo amministrativo a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite forma equivalente, indicando il nominativo dell'aspirante acquirente ed il prezzo concordato per la cessione a titolo oneroso o il valore attribuito alla partecipazione per la cessione a titolo gratuito.

Entro il termine di decadenza di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, gli altri soci possono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto dell'intera partecipazione offerta e, sempre a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite forma equivalente, comunicare la loro decisione al socio che intende alienare.

Ove più soci esercitino il diritto di prelazione, la partecipazione offerta spetterà a ciascuno di essi in proporzione alle rispettive partecipazioni.

Nel caso in cui i soci che intendono esercitare la

prelazione ritengano il prezzo od il valore di cui sopra eccessivo, questo, in mancanza di accordo, è determinato da un arbitratore nominato di comune accordo tra le parti o, in difetto, dalla Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale della provincia ove ha sede la società.

Il termine per l'esercizio del diritto di prelazione, a pena di decadenza, è di trenta giorni dalla comunicazione del prezzo o del valore determinato dall'arbitratore, comunicazione da effettuarsi con le stesse modalità previste in precedenza. Sia il cedente che gli acquirenti hanno facoltà di rinunciare successivamente alla valutazione dell'arbitro, restano però a carico della parte rinunciante le spese dell'arbitraggio.

#### **Art. 10 - Morte del socio**

Sono liberamente trasferibili le quote mortis causa tra gli eredi o altri soci.

#### **Art. 11 - Diritto di recesso**

Per le modalità ed i termini dell'esercizio del diritto di recesso, che spetta unicamente nei casi di legge, si applicano le disposizioni di legge e, in difetto, in quanto compatibili, le corrispondenti disposizioni previste per il recesso dalla disciplina della società per azioni, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 3 del D.Lgs. 112/07.

Le modalità del recesso sono stabilite dall'art. 12.

#### **Art. 12 - Liquidazione quota**

Il socio può recedere dalla società nei casi previsti dalla legge o dall'art. 11 del presente Statuto.

La volontà di recedere deve essere comunicata all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata o posta elettronica entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della decisione che legittima il recesso oppure, in mancanza di una decisione, dal momento in cui il socio viene a conoscenza del fatto che lo legittima.

Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute. Il recesso non può essere esercitato, e se già esercitato è privo di efficacia, quando la società revoca la decisione che lo legittima. Per rimborso della partecipazione del socio receduto si applicheranno le norme vigenti in materia.

In tutte le ipotesi previste per il caso di recesso, i soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso del solo valore nominale della quota di partecipazione sottoscritta, salvo quanto previsto dal D.Lgs. 112/2017.

### **ASSEMBLEA**

#### **Art. 13 - Assemblea**

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dalle presenti norme sul funzionamento della società e sugli argomenti sottoposti alla loro approvazione da uno o più amministratori o da tanti soci che

rappresentano almeno un terzo del capitale sociale.

Le decisioni dei soci prese in conformità alla legge e all'atto costitutivo vincolano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.

Sono riservate alla competenza dei soci:

1. l'approvazione del Bilancio e la destinazione degli utili, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 112/2017;
2. la nomina e la revoca dell'Organo Amministrativo;
3. la nomina dei Sindaci e del Collegio Sindacale nel caso si superino i limiti previsti dal D.Lgs. 112/2017;
4. la determinazione dei compensi da attribuire ai Sindaci e agli Amministratori e, quanto a questi ultimi, nei limiti previsti dal D.Lgs. 112/2017, ove consentito dalla legge;
5. l'approvazione dei regolamenti;
6. le modificazioni dell'Atto Costitutivo;
7. la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, ovvero una rilevante modificazione dei diritti dei soci, nonché l'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni dell'Impresa Sociale partecipata;
8. le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento dell'Impresa Sociale;
9. le decisioni in merito alla nomina e alla revoca dei Liquidatori e quelle che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487, primo comma, Codice Civile;
10. le decisioni in merito alla emissione di strumenti finanziari di cui al successivo art. 30;
11. tutte le altre materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente Statuto.

#### **Art. 14 - Convocazione Assemblea**

L'avviso di convocazione, inviato dall'organo amministrativo, deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione di giorno, ora e luogo stabiliti per la prima e per l'eventuale seconda convocazione dell'adunanza, che dovrà essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima.

Tale avviso dovrà essere inviato a cura dell'Organo Amministrativo a tutti i soci e all'organo di controllo, con mezzi che garantiscano la tempestiva informazione degli interessati. Ovvero tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite posta elettronica almeno cinque giorni prima della data dell'Assemblea.

Anche in mancanza di formale convocazione l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e l'organo amministrativo per intero e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'Assemblea può essere convocata



dall'organo di controllo, se nominato, o da un socio.

**Art. 15 - Partecipazione alle assemblee**

Possono intervenire all'Assemblea tutti i soci iscritti nel libro dei soci.

I soci possono partecipare all'Assemblea nei termini e nei modi stabiliti per legge.

Ogni socio vota in base al valore nominale della sua quota.

Con apposito regolamento di cui all'art. 40 su proposta dell'organo amministrativo, saranno previsti tutti i casi e le modalità della partecipazione all'Assemblea dei Soci da parte dei lavoratori e degli stakeholder dell'impresa sociale.

**Art. 16 - Deleghe**

I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci. La delega deve essere conferita per iscritto e deve indicare il nome del rappresentante e l'eventuale facoltà e limiti di subdelega; essa deve essere conservata dall'Impresa Sociale. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di 1 (uno) socio.

**Art. 17 - Quorum costitutivi e deliberativi**

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta.

Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente atto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

**Art. 18 - Presidenza assemblea**

L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico, qualora impossibilitato è presieduta dall'amministratore più anziano o qualora non sia possibile da persona designata dai soci che rappresenti la maggioranza del capitale sociale presente in assemblea.

**Art. 19 - Verbali dell'assemblea**

Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare in apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal Notaio se richiesto da legge o quando il presidente lo ritiene opportuno.

**AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA**

**Art. 20 - Forma di amministrazione**

La società, a scelta dell'Assemblea dei Soci, è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione.

Gli amministratori possono anche non essere eletti tra i soci.

Per organo amministrativo si intende nel presente statuto l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione.

**Art. 21 - Rappresentanza della Società**

La rappresentanza generale della società di fronte a terzi nonché la firma sociale spettano al Presidente del Consiglio

di Amministrazione, all'Amministratore Delegato o qualora nominato all'Amministratore Unico.

**Art. 22 - Compensi degli amministratori**

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio e comunque sempre proporzionati alla attività svolta.

Con decisione dell'Assemblea dei Soci è determinato l'eventuale compenso, ove consentito dalla legge.

**Art. 23 - Cause di decadenza**

Pena la decadenza, gli Amministratori devono rispettare i requisiti di onorabilità e professionalità.

**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**Art. 24 - Consiglio di amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero non inferiore a tre e non superiore a cinque. L'Assemblea ordinaria ne determina il numero eletto.

Gli amministratori durano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.

I Consiglieri sono rieleggibili.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, ma complessivamente non costituenti la metà di essi, gli altri provvedono a sostituirli; gli Amministratori così nominati restano in carica sino alla prima assemblea successiva.

Se viene meno la metà degli amministratori, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, decade l'intero organo amministrativo; gli altri amministratori devono, entro trenta giorni, sottoporre alla decisione dei soci la nomina del nuovo organo amministrativo: nel frattempo possono compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione.

**Art. 25 - Poteri del consiglio**

Il Consiglio di Amministrazione, salvo quanto previsto nell'art. 2381 c.c., ai sensi dell'art. 2365 del c.c. al Consiglio sono attribuite competenze per l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie e unità locali sul territorio nazionale così come previsto dall'art. 2 del presente statuto, l'adeguamento del capitale sociale in caso di recesso del socio e l'adeguamento del presente statuto a nuove disposizioni normative.

Il Consiglio di Amministrazione può inoltre, salvo quanto previsto dagli art. 27 e 28, attribuire deleghe per singoli atti anche ad altri membri del Consiglio, soci, dipendenti e terzi.

Inoltre dispone il business plan e gli investimenti pluriennali e di funzionamento e determina gli indirizzi generali della società sentiti anche gli stakeholder coinvolti.

**Art. 26 - Riunioni e deliberazioni del consiglio**

Il Consiglio si riunisce presso la sede sociale o nel luogo indicato dall'avviso di convocazione.

Il consiglio si riunisce tutte le volte lo ritenga necessario il Presidente, l'Amministratore Delegato, un consigliere o l'Organo di Controllo.

Il Presidente convoca il consiglio mediante comunicazione scritta tramite raccomandata o mail contenente data il luogo, l'ora e l'ordine del giorno della riunione, inviata almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione e, in caso di particolare urgenza, almeno ventiquattrore prima. La convocazione è inviata agli indirizzi forniti in precedenza dagli interessati e annotati nel libro delle decisioni del Consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Le riunioni sono sempre presiedute dal Presidente o in sua assenza dal membro più anziano.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e l'organo di controllo.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, ritenendo svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, costatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere o trasmettere documenti.

#### **Art. 27 - Presidente del Consiglio**

Il Consiglio qualora non vi abbia provveduto l'assemblea elegge il presidente fra i suoi componenti nel rispetto di quanto previsto all'art. 7, comma 2, del D.Lgs 112/2017.

Il Presidente del Consiglio presiede l'assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione, lo convoca e lo presiede e ne verifica l'attuazione delle delibere da esso approvate.

Al Presidente spetta la rappresentanza della società ai

sensi dell'art. 21 dello statuto.

#### **Art. 28 - Amministratore Delegato**

All'Amministratore Delegato spetta l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società, il controllo dell'assetto amministrativo, organizzativo e contabile. Riferisce al Consiglio di Amministrazione e all'Organo di controllo sull'andamento della società.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare ulteriori competenze specifiche o limitare i poteri dell'Amministratore Delegato.

All'Amministratore Delegato spetta la rappresentanza della società ai sensi dell'art. 21 dello statuto.

#### **Art. 29 - Verbali delle deliberazioni del Consiglio**

Il segretario, nominato anche tra gli estranei al consiglio, redige il verbale delle deliberazioni e lo sottoscrive insieme al Presidente.

#### **AMMINISTRATORE UNICO**

##### **Art. 30 - Amministratore Unico**

L'Amministratore Unico è nominato per un massimo di cinque esercizi e può essere eletto anche tra i non soci, è investito di tutti i poteri ordinari e straordinari per la più ampia amministrazione della società.

All'Amministratore Unico, qualora nominato, spetta la rappresentanza della società ai sensi dell'art. 21 dello statuto.

#### **ORGANO DI CONTROLLO**

##### **Art. 31 - Collegio sindacale/Sindaco Unico**

Il controllo della società può essere svolto, così come previsto ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112 o per superamento dei limiti previsti per legge, che secondo quanto stabilito dall'assemblea dei soci potrà essere costituito o da un sindaco unico o da un collegio composto da tre membri effettivi e due supplenti.

All'organo di controllo si applicano le disposizioni previste per le società per azioni.

#### **CONTROLLO CONTABILE**

##### **Art. 32 - Revisore**

Qualora ne sussistano i casi secondo il comma 5 dell'art. 10 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112, la società nomina un revisore contabile, questo deve essere iscritto nell'apposito registro dei revisori legali.

#### **VOLONTARIATO - STAKEHOLDER - LAVORATORI**

##### **Art. 33 - Coinvolgimento dei lavoratori, volontari e stakeholder**

La Società in quanto impresa sociale, sostiene e promuove adeguate forme di coinvolgimento dei lavoratori, volontari e di altri stakeholder interessati alle attività.

Per coinvolgimento si intende un meccanismo di consultazione con cui i soggetti di cui sopra possano interagire con la società e sulle sue decisioni.

Le modalità di coinvolgimento sono regolate da appositi regolamenti di cui all'Art 40 del presente Statuto.

Nel Bilancio Sociale sono riportare le forme e le modalità di coinvolgimento.

**Art. 34 - Volontari**

Nella società è ammessa la prestazione di attività di volontariato, nel numero e modalità stabilite per legge.

**BILANCI - ASSENZA DI LUCRO - UTILI**

**Art. 35 - Esercizio sociale**

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

**Art. 36 - Bilancio Contabile e Bilancio Sociale**

Alla fine di ogni esercizio, l'Organo Amministrativo procede alla redazione del bilancio, con facoltà di adottare la redazione in forma abbreviata nei casi previsti dalla legge.

Il bilancio deve essere presentato ai soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, in presenza di specifiche esigenze legate alla redazione del bilancio consolidato o qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto dell'impresa entro 180 (centottanta) giorni.

L'Organo Amministrativo provvede inoltre alla redazione del Bilancio Sociale secondo le linee guida adottate dalla normativa vigente in materia, in modo da rappresentare l'osservanza delle finalità sociali da parte dell'Impresa Sociale.

**Art. 37 - Assenza di lucro, utili e dividendi**

Salvo quanto previsto dall'Art. 3 comma 3 e dall'Art. 16 del D.Lgs. 112/2017, la società destina eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto, salvo le eccezioni previste dall'Art. 3 e dall'Art. 16 del D.Lgs. 112/2017.

**SCIoglimento DELLA SOCIETA'**

**Art. 38 - Scioglimento e liquidazione**

La società si scioglie per le cause previste dalla legge, e l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

**Art. 39 - Destinazione del patrimonio**

In caso di scioglimento volontario dell'ente o di perdita volontaria della qualifica di impresa sociale, il patrimonio residuo, dedotto il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), del Decreto Legislativo 112/2017, è devoluto ad altri enti del Terzo Settore costituiti ed operanti da almeno tre anni o ai Fondi per la promozione e

lo sviluppo di imprese sociali.

#### **DISPOSIZIONI GENERALI**

##### **Art. 40 - Regolamenti**

L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i Regolamenti interni, richiamati dal presente Statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della società. In tutti i casi i Regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'Assemblea.

##### **Art. 41 - Rinvio**

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile, al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112 nella sua interezza e delle altre leggi applicabili.

Richiesto io Notaio ho redatto il presente atto scritto con mezzi meccanici e a mano da persona di mia fiducia a norma di legge e da me Notaio completato, del quale ho dato lettura ai comparenti i quali, dietro mia domanda, lo hanno dichiarato pienamente conforme alla loro volontà e con me Notaio lo sottoscrivono come per legge alle ore 19.00 (diciannove).

Consta di sette fogli di cui occupa pagine intere ventisette e fin qui della presente.

F.TO Konstantinos MOSCHOCHORITIS

Marco Alessandro MOMIGLIANO

Cesare FERMI

Diego PANDISCIA

Mauro RUPERTO

Chiara MANZO - NOTAIO

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 20, D.LGS. 82/2005, che si trasmette ad uso registro imprese, registrato a Roma 4 il 30/03/2021, n. 10594 serie 1/T.

BOLLO ASSOLTO AI SENSI DEL DECRETO 22/02/2007 MEDIANTE M.U.I.